



Ordine del Giorno del 28/5/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°	42	del	28/5/2007
------------------	----	-----	-----------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE CON MODALITA' MARITTIMA. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

1. con deliberazione n.996 del 1° luglio 2003 la Giunta regionale, in accoglimento ad apposita istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Taranto, ha accordato al Comune di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 6 della L.R. n.18/02, la delega per l'esercizio delle funzioni amministrative del servizio di trasporto pubblico marittimo nelle acque portuali integrato con il servizio di trasporto pubblico urbano;
2. a decorrere dalla stagione estiva 2003 l'AMAT è stata autorizzata dalle competenti Autorità ad esercitare il trasporto pubblico marittimo per l'Isola di S.Pietro, di proprietà della Marina Militare e successivamente per Capo S.Vito, con oneri ad esclusivo carico dell'AMAT medesima;
3. con deliberazione n.1063 del 12.07.2006 la Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni della L.R. n.1/05, approvava un progetto di trasporto marittimo elaborato dall'AMAT, comprendente un collegamento annuale per Capo S.Vito ed uno estivo per l'isola di S.Pietro e, qualificandolo servizio "minimo" ai sensi

dell'art.5 della L.R. n.18/02, accordava un contributo annuo pari ad € 366.590, corrispondente a 22,27 €/km, a condizione che l'intero servizio fosse attivato entro il 1° luglio 2007, confermando contestualmente la delega al Comune di Taranto delle funzioni amministrative del medesimo servizio;

4. a causa della sopravvenuta inaccessibilità dello scalo di Capo S.Vito l'AMAT procedeva ad una rielaborazione del progetto approvato dalla Giunta regionale e, in data 24.11.06, rivolgeva istanza alla Regione per il riconoscimento del medesimo contributo unitario di 22,27 €/km rapportato alla percorrenza del nuovo progetto che prevedeva il potenziamento del solo servizio stagionale per l'isola di S.Pietro con 5 coppie di corse giornaliere estese al periodo 1° maggio – 30 settembre;
5. con deliberazione n.322 del 20.03.07 la Giunta regionale prorogava al 31.12.08 il termine fissato per l'attivazione dell'intero servizio, ma non confermava la richiesta contribuzione al solo servizio stagionale potenziato con le modalità previste nel progetto rielaborato;
6. nel corso di un incontro promosso in data 04.05.07 dall'Assessore regionale ai Trasporti con i rappresentanti delle Amministrazioni Comunale e Provinciale è stata riconosciuta l'opportunità di attivare il solo servizio stagionale con le stesse modalità previste nel progetto originario (5.229 km/anno nel periodo 1°giugno – 15 settembre), rideterminandone il contributo sulla base di un nuovo piano economico;
7. in data 08/05/2007 l'AMAT avanzava pertanto conforme istanza alla Regione corredandola del richiesto piano economico;
8. con deliberazione n.800 del 21.05.07 il Commissario Straordinario di Taranto ha affidato all'AMAT il collegamento marittimo della città con l'isola di S.Pietro, ad integrazione della rete del trasporto pubblico locale di competenza comunale già affidata con deliberazione del Consiglio comunale n.102 del 22.12.03, approvando contestualmente lo schema di contratto regolante i rapporti tra il Comune e l'AMAT e subordinandone la sottoscrizione all'accoglimento da parte della Giunta regionale dell'istanza dell'AMAT in data 08/05/2007;
9. con deliberazione n.618 del 22.05.07 la Giunta regionale, in accoglimento dell'istanza dell'AMAT in data 08/05/2007, ha accordato il contributo sulla base del

nuovo piano economico elaborato dall'AMAT, commisurandolo a 36,54 €/km, fermo restando il corrispettivo di 22,27 €/km già determinato per l'intero servizio;

Considerato che:

- occorre, in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 422/97 e dalla L. R. 18/02 *“Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”*, regolare i rapporti tra il Comune affidante e l'AMAT affidataria della rete di servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale con il contratto di servizio allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.3 della citata legge regionale, già approvato dall'Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato

- Visti lo Statuto Sociale ed il codice civile;
- ViSta la L.R. n° 18/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, siccome approva, il contratto di servizio, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale da svolgere con modalità marittima per il collegamento della città di Taranto all'isola di San Pietro, demandandone la sottoscrizione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

N° 42 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 42 del 28.05.2007

O G G E T T O

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE CON MODALITA' MARITTIMA. APPROVAZIONE.

L'anno duemilasette, il giorno (ventotto) del mese di Maggio, alle ore 09.10, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

1. con deliberazione n. 996 del 1° luglio 2003 la Giunta regionale, in accoglimento ad apposita istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Taranto, ha accordato al Comune di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 della L.R. n. 18/02, la delega per l'esercizio delle funzioni amministrative del servizio di trasporto pubblico marittimo nelle acque portuali integrato con il servizio di trasporto pubblico urbano;
2. a decorrere dalla stagione estiva 2003 l'AMAT è stata autorizzata dalle competenti Autorità ad esercitare il trasporto pubblico marittimo per l'Isola di S. Pietro, di proprietà della Marina Militare e successivamente per Capo S. Vito, con oneri ad esclusivo carico dell'AMAT medesima;
3. con deliberazione n. 1063 del 12.07.2006 la Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni della L.R. n. 1/05, approvava un progetto di trasporto marittimo elaborato dall'AMAT, comprendente un collegamento annuale per Capo S.Vito ed uno estivo per l'isola di S. Pietro e, qualificandolo servizio "minimo" ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 18/02, accordava un contributo annuo pari ad € 366.590, corrispondente a 22,27 €/km, a condizione che l'intero servizio fosse attivato entro il 1° luglio 2007, confermando contestualmente la delega al Comune di Taranto delle funzioni amministrative del medesimo servizio;
4. a causa della sopravvenuta inaccessibilità dello scalo di Capo S.Vito l'AMAT procedeva ad una rielaborazione del progetto approvato dalla Giunta regionale e, in data 24.11.06, rivolgeva istanza alla Regione per il riconoscimento del medesimo contributo unitario di 22,27 €/km rapportato alla percorrenza del nuovo progetto che prevedeva il potenziamento del solo servizio stagionale per l'isola di S.Pietro con 5 coppie di corse giornaliere estese al periodo 1° maggio – 30 settembre;
5. con deliberazione n. 322 del 20.03.07 la Giunta regionale prorogava al 31.12.08 il termine fissato per l'attivazione dell'intero servizio, ma non confermava la richiesta contribuzione al solo servizio stagionale potenziato con le modalità previste nel progetto rielaborato;
6. nel corso di un incontro promosso in data 04.05.07 dall'Assessore regionale ai Trasporti con i rappresentanti delle Amministrazioni Comunale e Provinciale è stata riconosciuta l'opportunità di attivare il solo servizio stagionale con le stesse modalità previste nel progetto originario (5.229 km/anno nel periodo 1°giugno – 15 settembre), rideterminandone il contributo sulla base di un nuovo piano economico;
7. in data 08/05/2007 l'AMAT avanzava pertanto conforme istanza alla Regione corredandola del richiesto piano economico;
8. con deliberazione n. 800 del 21.05.07 il Commissario Straordinario di Taranto ha affidato all'AMAT il collegamento marittimo della città con l'isola di S.Pietro, ad integrazione della rete del trasporto pubblico locale di competenza comunale già affidata con deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 22.12.03, approvando contestualmente lo schema di contratto regolante i rapporti tra il Comune e l'AMAT e subordinandone la sottoscrizione all'accoglimento da parte della Giunta regionale dell'istanza dell'AMAT in data 08/05/2007;
9. con deliberazione n. 618 del 22.05.07 la Giunta regionale, in accoglimento dell'istanza dell'AMAT in data 08/05/2007, ha accordato il contributo sulla base del nuovo piano economico elaborato dall'AMAT, commisurandolo a 36,54 €/km, fermo restando il corrispettivo di 22,27 €/km già determinato per l'intero servizio;

Considerato che:

- occorre, in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 422/97 e dalla L. R. 18/02 "*Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*", regolare i rapporti tra il Comune affidante e l'AMAT affidataria della rete di servizi di trasporto pubblico locale di

competenza comunale con il contratto di servizio allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.3 della citata legge regionale, già approvato dall'Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato

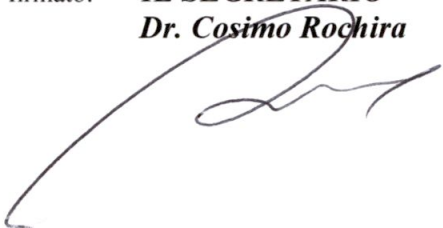
- Visti lo Statuto Sociale ed il codice civile;
- Vista la L.R. n° 18/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

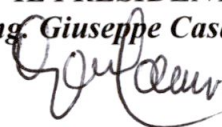
D E L I B E R A

- 1) Di approvare, siccome approva, il contratto di servizio, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale da svolgere con modalità marittima per il collegamento della città di Taranto all'isola di San Pietro, demandandone la sottoscrizione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira



firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello



Repertorio n° 8328, del 28 Maggio 2007

CONTRATTO DI SERVIZIO

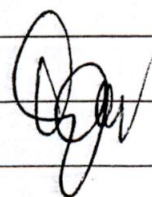
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

REGIONALE E LOCALE CON MODALITÀ MARITTIMA

L'anno DUEMILASETTE addì VENTOTTO, del mese di MAGGIO
in Taranto, nella Residenza comunale di Taranto sita in via
Plinio n° 16, avanti a me, dott. Giovanni TRITTO, Segretario
Generale del Comune di Taranto, ivi domiciliato per la sua
carica, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune di
Taranto ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D.lgs,
n.267/2000, i contratti e gli atti in forma pubblica
amministrativa, si sono personalmente costituiti: =====

- Arch. Cosimo DE LEONARDIS, nato a Taranto il 06.06.1950,
dirigente pro-tempore della Direzione Ambiente, Salute, e
Qualità della Vita, il quale interviene in questo atto
esclusivamente per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione Comunale, nel seguito denominata
"Comune", che rappresenta e presso la quale è domiciliato,
ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare
dell'art.107, comma 3 del D.lgs. n.267/2000; =====

- Ing. Giuseppe CASATELLO, nato a Maglie (Lecce) il
03.09.1935, domiciliato per la carica come in appresso, il
quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua
esclusiva qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di



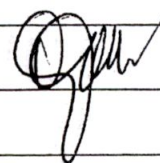
Taranto - AMAT S.p.A. (giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 42, del 28.05.2007, in atti) nel seguito denominata "AMAT", con sede in Taranto, via Cesare Battisti n.657, iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Taranto con n° 00146330733 (C.F. e Partita IVA 00146330733); =====

PREMESSO CHE

1. l'AMAT è affidataria, per deliberazione del Consiglio comunale n.102 del 22.12.2003, del servizio di trasporto pubblico locale della rete del Comune di Taranto ed ha sottoscritto con il predetto Comune il contratto di servizio rep. N.45 del 20.01.2004 a regolazione dei rapporti in merito all'esercizio del trasporto pubblico locale automobilistico; =====

2. con deliberazione n.996 del 1° luglio 2003 la Giunta regionale, in accoglimento ad apposita istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Taranto, ha accordato al predetto Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 6 della L.R. n.18/02, la delega per l'esercizio delle funzioni amministrative del servizio di trasporto pubblico marittimo nelle acque portuali integrato con il servizio di trasporto pubblico urbano; =====

3. a decorrere dalla stagione estiva 2003 l'AMAT è stata autorizzata dalle competenti Autorità ad esercitare il trasporto pubblico marittimo per l'Isola di S.Pietro, di

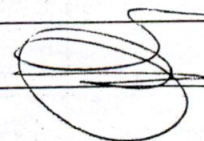
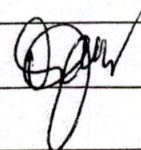


proprietà della Marina Militare, e successivamente per
Capo S.Vito, con oneri ad esclusivo carico dell'AMAT
medesima; =====

4. con deliberazione n.1063 del 12.07.2006 la Giunta
regionale, in attuazione delle disposizioni della L.R.
n.1/05, approvava un progetto di trasporto marittimo
elaborato dall'AMAT, comprendente un collegamento
annuale per Capo S.Vito ed uno estivo per l'isola di
S.Pietro, accordava contestualmente un contributo annuo
pari ad € 366.590, corrispondente a 22,27 €/km, a
condizione che l'intero servizio fosse attivato entro il 1°
luglio 2007, e confermava infine la delega al Comune di
Taranto delle funzioni amministrative del medesimo
servizio; =====

5. a causa della sopravvenuta inaccessibilità dello scalo di
Capo S.Vito in data 24.11.06 l'AMAT rivolgeva istanza alla
Regione per il riconoscimento del contributo per il solo
servizio stagionale per l'isola di S.Pietro, potenziato nel
programma di esercizio ed esteso al periodo 1° maggio -
30 settembre; =====

6. con deliberazione n.322 del 20.03.07 la Giunta regionale
accordava proroga al 31.12.08 del termine fissato per
l'attivazione dell'intero servizio, non riconoscendo il
requisito di servizio "minimo", e quindi l'ammissibilità alla
contribuzione regionale, al solo servizio di trasporto



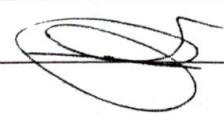
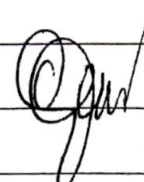
stagionale con le nuove modalità proposte dall'AMAT; ==

7. in data 08.05.07 l'AMAT ha riproposto istanza alla Giunta regionale, corredata da un nuovo piano economico, per il riconoscimento contributivo del collegamento marittimo della città con l'isola di S.Pietro da effettuare con le modalità assentite dalla medesima Giunta con la deliberazione n.1063/07; =====

8. con deliberazione n.800 del 21.05.2007, il Commissario straordinario ha deliberato apposito atto di indirizzo per autorizzare l'AMAT ad effettuare il collegamento stagionale di che trattasi, subordinando la sottoscrizione del relativo contratto di servizio all'accoglimento dell'istanza AMAT datata 08.05.2007; =====

9. con deliberazione n. 618 del 22.05.2007 la Giunta regionale, riconosciuta l'opportunità di attivare il solo servizio stagionale, accoglieva l'istanza dell'AMAT in data 08.05.07 ed accordava il contributo sulla base del nuovo piano economico elaborato dall'AMAT, commisurandolo a 36,54 €/km, fermo restando il corrispettivo di 22,27 €/km determinato per l'intero servizio; =====

10. occorre pertanto, in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 422/97 nonché dalla L. R. 18/02 "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", regolare i rapporti tra il Comune affidante e l'AMAT affidataria della rete di servizi di trasporto pubblico locale di competenza



comunale con il presente contratto di servizio , redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.3 della citata legge regionale; =====

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 (*Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*) e successive modifiche e integrazioni, stipulano e convengono quanto segue: =====

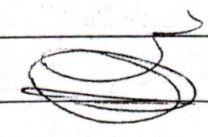
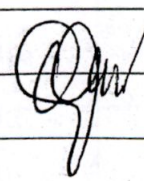
Art. 1 (Premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente "Contratto di servizio", di seguito denominato per brevità "Contratto". =====

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

1. Il "Contratto" disciplina i rapporti tra il Comune affidante e l'AMAT S.p.A. affidataria della rete dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale, in relazione all'esercizio da parte dell'AMAT del servizio di trasporto pubblico locale con modalità marittima, nel prosieguo denominato per brevità "servizio", con il programma di esercizio indicato nell'**allegato A)**, nel rispetto degli standard qualitativi di cui al successivo art.8 e delle disposizioni della Marina Militare e delle altre Autorità competenti; =====

2. E' attribuita all'AMAT la titolarità del corrispettivo definito al successivo art.4 e gli eventuali ulteriori importi

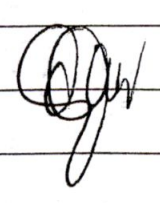


attribuiti dalla Regione a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, ivi compresi quelli di cui all'articolo 30, comma 4, della L.R. n.18/02 "Testo Unico", i ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo articolo 14, oltre che i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo articolo 15. =====

Art. 3 (Durata del Contratto)

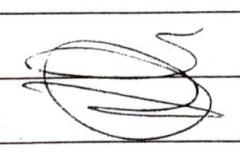
1. Il "Contratto" ha validità a decorrere dal 01/06/2007 fino al 31/12/2012, data di scadenza dell'affidamento da parte del Comune all'AMAT della rete dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale. L'effettuazione dei servizi di cui al presente "Contratto" da parte dell'AMAT avrà quindi inizio il giorno 01/06/2007. =====

2. Alla scadenza del "Contratto", l'AMAT è tenuta a garantire la prosecuzione dei servizi fino al subentro dell'eventuale nuovo soggetto aggiudicatario dei servizi a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali che il Comune andrà a realizzare. I servizi saranno esercitati alle medesime condizioni per i successivi n. 3 (tre) mesi, per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi. =====



Art.4 (Obblighi del Comune affidante)

1. Il Comune affidante è tenuto a corrispondere all'AMAT, a compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi oggetto del presente contratto l'importo annuo di €



191.054,14 (euro centonovantunomilacinquanta-quattro/14#),

oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di € 36,54# e della percorrenza annua dei servizi programmata in 5.229 km da effettuare nel periodo 1° giugno/15 settembre di ogni anno. L'importo complessivo annuo di € 191.054,14#, oltre I.V.A. al 10%, è corrisposto in unica soluzione entro un mese decorrente dal corrispondente trasferimento dalla Regione al Comune, con accredito sulla Banca Monte dei Paschi di Siena - c/c n. 87/68 - CIN G ABI 01030 - CAB 15801, fatta salva diversa tempestiva comunicazione dell'AMAT. =====

2. Nel caso si verificchino ritardi nella corresponsione degli importi di cui al punto 1 superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza di cui al punto 1, non imputabili a inadempienze dell'AMAT e imputabili al Comune affidante, il Comune è tenuto a corrispondere un importo integrativo, a titolo di indennizzo, non superiore agli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla medesima scadenza.

3. Il corrispettivo e gli importi a compensazione possono essere revisionati con cadenza annuale, ai sensi dell'art.19, comma 3, della L.R.n.18/02, in misura non superiore al tasso di inflazione. =====

4. Entro il limite delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, l'importo di cui al punto 1) può essere

soggetto a revisione, a seguito di modifiche intensificative e/o riduttive dei programmi di esercizio, sulla base del corrispettivo chilometrico di cui al punto 1 e della variazione, in aumento o in diminuzione, della percorrenza annua per la parte eccedente il 3% (tre per cento). =====

5. Il Comune pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'allegato A) realizzando gli interventi di propria competenza. =====

6. Il Comune si impegna, con riferimento a quanto previsto negli strumenti di programmazione: =====

- a promuovere progetti di miglioramento delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle di supporto dell'intermodalità, nei modi e tempi definiti negli accordi di programma per gli investimenti a sottoscrivere.
- a promuovere l'integrazione modale e tariffaria; =====
- a vigilare per evitare situazioni di sovrapposizione delle diverse modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale; =====
- a promuovere gli investimenti con le risorse vincolate di cui all'art.10 della L.R. n.18/02, con particolare riguardo alle motonavi, alle infrastrutture di approdo ed alle tecnologie di controllo. =====

Art. 5 (Obblighi dell'AMAT)

1. L'AMAT si obbliga a esercitare con mezzi in sua

disponibilità i servizi di trasporto pubblico secondo il programma di esercizio di cui all'allegato A) del presente contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui all'art.8. =====

2. L'AMAT è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare: =====

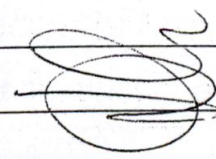
a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; =====

b) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle motonavi atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa; =====

c) delle revisioni periodiche delle motonavi prescritte dalla vigente normativa; =====

d) dell'adozione, nell'espletamento dei servizi, dei procedimenti e delle misure necessarie per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento dei servizi; =====

e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al



pubblico; =====

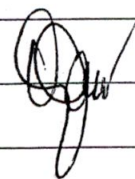
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, l'AMAT si obbliga a tenere una contabilità separata relativa ai servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi. =====

4. L'AMAT si impegna a inviare annualmente al Comune l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi relativi al personale dipendente. =====

5. L'AMAT si impegna a fornire all'Osservatorio di cui all'art.25 della L.R- n.18/02 i dati richiesti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo. =====

6. Anche ai sensi delle disposizioni della L.R. n.18/02 l'AMAT si impegna a rispettare, nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al contratto nazionale di lavoro di categoria. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento e logotipo dell'AMAT.

7. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione dei



servizi affidati, l'AMAT si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui alla L.R. n.18/02 gli eventuali beni funzionali ai servizi medesimi acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 10 della stessa legge, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dal Comune per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, l'AMAT riconoscerà al soggetto subentrante il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato. =====

8. L'AMAT si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dalla vigente normativa. =====

Art.6 (Obblighi dell'AMAT con riferimento ai mezzi di trasporto)

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi l'AMAT si impegna ad utilizzare mezzi di trasporto (motonavi) acquisite in disponibilità, come indicati nell'**Allegato B)**, e a mantenerli in perfetto stato di efficienza. =====

Art.7 (Obblighi dell'AMAT alla scadenza del contratto)

1. L'Impresa presenterà al Comune, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto: =====

a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio, da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di

trasferimento e del relativo valore; =====

b) l'elenco del personale dipendente dell'AMAT preposto ai servizi oggetto del presente contratto da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo; =====

c) i dati relativi alle eventuali convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi in oggetto e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

2. Alla scadenza del contratto e in caso di subentro di nuovo aggiudicatario, il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste dalla L.R. n.18/02. =====

Art. 8 (Carta dei servizi e standard di qualità)

1. L'AMAT è tenuta ad adottare la carta di servizi del settore dei trasporti, nei termini prescritti dalla normativa vigente e secondo lo schema generale di riferimento di cui al DPCM 30.12.1998. La carta dei servizi definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata. =====

2. L'AMAT è tenuta a garantire gli standard di qualità indicati nella propria Carta dei servizi, con espresso riferimento alla regolarità ed affidabilità dei servizi,

puntualità delle singole corse, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente. =====

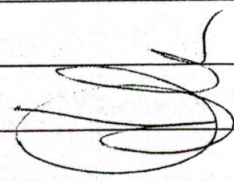
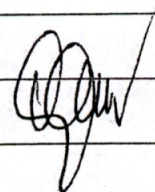
3. L'AMAT si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi, per la verifica dei livelli di qualità raggiunti e del rispetto degli standard qualitativi. Le risultanze del monitoraggio vengono annualmente trasmesse al Comune secondo quanto previsto nel successivo articolo 9. =====

Art. 9 (Rendicontazioni)

1. L'AMAT deve presentare al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento dei servizi, su supporto informatico o anche in via telematica, un report sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati oggetto del presente contratto e redatto secondo quanto previsto dalla DGR. n. 288 del 19 marzo 2002 della Regione Puglia e successive modificazioni. =====

Art. 10 (Garanzie)

1. L'impresa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, ha costituito, nelle forme previste dall'art.75 del D.lgs. n.163/06, una garanzia definitiva pari all'1,5% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente art.4., giusta polizza fidejussoria n° 740.071.0000901358 del 23.05.2007, prestata dalla Vittoria Assicurazioni, in atti; =====

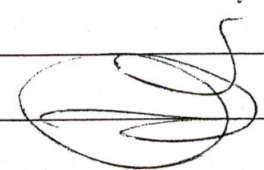


2. La garanzia verrà svincolata dal Comune con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto e il regolare adempimento da parte dell'AMAT delle obbligazioni assunte con il presente contratto. =====

3. L'AMAT si obbliga, prima dell'inizio dei servizi, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire al Comune di verificare le coperture assicurative dei servizi. =====

Art. 11 (Flessibilità del programma di esercizio)

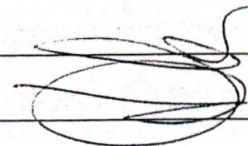
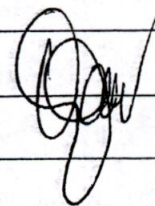
1. L'AMAT, anche su richiesta del Comune e comunque previa comunicazione al medesimo, può apportare, senza necessità di varianti contrattuali e senza oneri aggiuntivi per il Comune, modifiche al programma di esercizio entro il limite del 3% annuo in aumento o in diminuzione delle corse e relative percorrenze chilometriche. L'AMAT può inoltre modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee rispettandone comunque l'impostazione di base e previa comunicazione al Comune, con variazione dei Km. complessivi dei servizi inferiore al 3%, in aumento o in diminuzione e senza oneri aggiuntivi per il Comune. Di tali variazioni apportate al programma di esercizio deve essere tempestivamente informata in modo appropriato anche l'utenza. =====



2. Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, l'AMAT può, previo assenso del Comune, temporaneamente interrompere o ridurre i servizi. Le riduzioni temporanee del servizio, non comportano revisione del corrispettivo. L'AMAT è tenuta altresì a comunicare al Comune, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente e in modo appropriato. ===

3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee dei servizi non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che l'AMAT assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino dei servizi e informi tempestivamente e in modo appropriato il Comune e l'utenza. =====

4. Qualora la regolare erogazione dei servizi venga limitata da lavori e attività poste in essere dal Comune, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dello stesso, il Comune si impegna ad informare l'AMAT entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo. =====

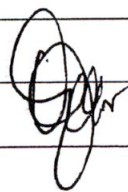


5. L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta o sospesa salvo cause ed eventi di cui ai commi 2 e 3. ===

6. In caso di sciopero l'AMAT garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra AMAT e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Impresa garantisce, altresì, la relativa comunicazione al Comune e all'utenza. =====

7. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'AMAT per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, il Comune, fermo restando la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo articolo 19, attua le procedure necessarie per garantire l'effettuazione dei servizi, con rivalsa sull'AMAT per le spese sostenute. =====

8. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, causato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, indeterminabili al momento della definizione del programma d'esercizio e che determinino sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l'AMAT è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone comunicazione al Comune. Il Comune, a seguito di opportuna verifica dell'effettiva



necessità delle corse effettuate, può erogare il corrispettivo corrispondente alle maggiori percorrenze effettivamente effettuate. =====

Art. 12 (Revisione del contratto)

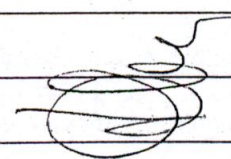
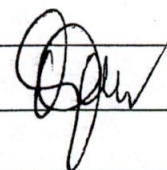
1. Si fa luogo alla revisione del presente contratto e alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo e delle compensazioni di cui all'articolo 4 nei casi in cui, data l'insorgenza, di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare variazioni al programma di esercizio in misura superiore al 3% della percorrenza chilometrica annua. =====

Art. 13 (Subaffidamento)

1. L'AMAT può sub-affidare quote di servizi complessivamente non superiori al 20% nel pieno rispetto di quanto previsto all'art.17 del "Testo Unico", ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa. =====

Art. 14 (Aspetti tariffari)

1. L'AMAT adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe di cui all'**allegato C)** nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.18/02. =====
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso competono all'AMAT. =====
3. Le Parti procederanno all'adeguamento delle tariffe e adatteranno il sistema tariffario nel suo complesso, in



coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, anche allo scopo di raggiungere l'obiettivo indicato all'art.19, comma 2 della L.R. n.18/02. =====

4. L'AMAT, tramite propri preposti, a effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione e il funzionamento del sistema tariffario. =====

Art. 15 (Valorizzazione commerciale)

1. L'AMAT opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale delle infrastrutture, degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela. =====

2. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità delle infrastrutture ed impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'AMAT, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale. =====

3. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita all'AMAT. =====

Art. 16 (Rapporti con l'utenza)

1. L'AMAT procederà a fornire capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi

offerti e sugli orari di servizio, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio. =====

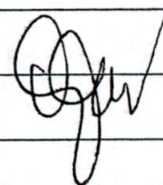
2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi l'AMAT garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio. =====

3. L'AMAT avrà cura di migliorare la comunicazione e i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale. =====

Art. 17 (Vigilanza)

1. Secondo quanto previsto dall'art.23 della L.R. n.18/02, il Comune provvede ad effettuare i controlli sui servizi oggetto del presente contratto, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. =====

2. L'AMAT è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza del Comune, fornendo la necessaria collaborazione. =====



Art. 18 (Penali)

1. Nei casi di inadempienze da parte dell'AMAT agli obblighi rivenienti dal presente contratto, dalla carta dei servizi e dalle vigenti disposizioni legislative, il Comune può comminare, ai sensi dell'art.31 della L.R. n.18/02 una



sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 per ogni singola inadempienza e a seconda della gravità della stessa, introitabile anche direttamente mediante decurtazione dei corrispettivi spettanti. =====

Art. 19 (Clausola Risolutiva)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e con le modalità di cui agli artt.1456 e seguenti c.c. nei seguenti casi: =====

a) mancato inizio dei servizi nel termine stabilito dal contratto; =====

b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Impresa; =====

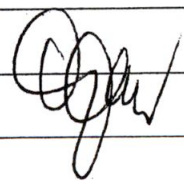
c) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo; =====

d) mancata ottemperanza da parte dell'AMAT di norme imperative di legge o regolamentari; =====

e) qualora l'AMAT sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione; =====

f) qualora l'AMAT perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia; =====

g) mancata ottemperanza di quanto previsto all'art.13 del



presente contratto. =====

2. L'AMAT è comunque tenuta al proseguimento dei servizi sino al subentro di altro soggetto nella gestione dei servizi.

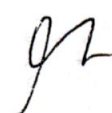
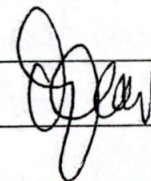
Art. 20 (Clausola compromissoria)

1. In caso di dissenso in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti sono tenute a esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto. =====

2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli articoli 810 e ss. c.p.c., a un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro; il terzo arbitro, che agirà con funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale di Taranto; =====

3. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente e secondo diritto entro il termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione. =====

4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione dello stesso. =====



Art. 21 (Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese contrattuali, imposta di bollo e di registrazione dovuta a
tassa fissa sono a carico dell'AMAT. =====
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente e in particolare alle norme del codice civile e alla legislazione in materia di trasporti. =====

Art. 22 (Allegati)

1. È allegata al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale la seguente documentazione, che previa dispensa della loro lettura, viene sottoscritta dalle Parti, unitamente a me Segretario Rogante: =====
 - A. Programma di esercizio. =====
 - B. Mezzi di trasporto. =====
 - C. Tariffe. =====

2. Entrambe le parti, ai sensi dell'art. 1341 C.C., dichiarano di accettare espressamente tutti gli articoli del presente contratto, che letto e confermato viene di seguito sottoscritto dalle parti. =====

3. Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in carta resa legale, consta di ventuno facciate intere e righe ventitre della ventiduesima sin qui. =====

Per il Comune di Taranto, il Dirigente della Direzione Ambiente, Sanità e Qualità della Vita:

Per l'AMAT s.p.a.:

Il Segretario Generale:

Giuseppe Lantini
Amministratore Delegato

CONTRATTO DI SERVIZIO

**per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico
regionale e locale con modalità marittima**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

_____ in Taranto, nella Residenza comunale di _____

Taranto sita in piazza Municipio, avanti a me, dott. Giovanni

TRITTO, Segretario Generale del Comune di Taranto, ivi

domiciliato per la sua carica, autorizzato a rogare,

nell'interesse del Comune di Taranto ai sensi dell'art.97,

comma 4, lettera c) del D.lgs. n.267/2000, i contratti e gli

atti in forma pubblica amministrativa, si sono personalmente

costituiti:

• Dott. _____ il

quale interviene in questo atto esclusivamente per conto e

nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, nel seguito

denominata "Comune", che rappresenta e presso la quale è

domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in

particolare dell'art.107, comma 3 del D.lgs. n.267/2000;

• Ing. Giuseppe CASATELLO, nato a Maglie (Lecce) il

03.09.1935, domiciliato per la carica come in appresso, il

quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua

esclusiva qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di

Taranto - AMAT S.p.A. nel seguito denominata "AMAT", con

sede in Taranto, via Cesare Battisti n.657, iscritta al registro

delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Taranto con n° 00146330733 (C.F. e Partita IVA 00146330733);

PREMESSO CHE

1. l'AMAT è affidataria, per deliberazione del Consiglio comunale n.102 del 22.12.2003, del servizio di trasporto pubblico locale della rete del Comune di Taranto ed ha sottoscritto con il predetto Comune il contratto di servizio rep. N.45 del 20.01.2004 a regolazione dei rapporti in merito all'esercizio del trasporto pubblico locale automobilistico;
2. con deliberazione n.996 del 1° luglio 2003 la Giunta regionale, in accoglimento ad apposita istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Taranto, ha accordato al predetto Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 6 della L.R. n.18/02, la delega per l'esercizio delle funzioni amministrative del servizio di trasporto pubblico marittimo nelle acque portuali integrato con il servizio di trasporto pubblico urbano;
3. a decorrere dalla stagione estiva 2003 l'AMAT è stata autorizzata dalle competenti Autorità ad esercitare il trasporto pubblico marittimo per l'Isola di S.Pietro, di proprietà della Marina Militare, e successivamente per Capo S.Vito, con oneri ad esclusivo carico dell'AMAT medesima;

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 4. con deliberazione n.1063 del 12.07.2006 la Giunta | |
| | regionale, in attuazione delle disposizioni della L.R. | |
| | n.1/05, approvava un progetto di trasporto marittimo | |
| | elaborato dall'AMAT, comprendente un collegamento | |
| | annuale per Capo S.Vito ed uno estivo per l'isola di | |
| | S.Pietro, accordava contestualmente un contributo annuo | |
| | pari ad € 366.590, corrispondente a 22,27 €/km, a | |
| | condizione che l'intero servizio fosse attivato entro il 1° | |
| | luglio 2007, e confermava infine la delega al Comune di | |
| | Taranto delle funzioni amministrative del medesimo | |
| | servizio; | |
| | 5. a causa della sopravvenuta inaccessibilità dello scalo di | |
| | Capo S.Vito in data 24.11.06 l'AMAT rivolgeva istanza alla | |
| | Regione per il riconoscimento del contributo per il solo | |
| | servizio stagionale per l'isola di S.Pietro, potenziato nel | |
| | programma di esercizio ed esteso al periodo 1° maggio - | |
| | 30 settembre; | |
| | 6. con deliberazione n.322 del 20.03.07 la Giunta regionale | |
| | accordava proroga al 31.12.08 del termine fissato per | |
| | l'attivazione dell'intero servizio, non riconoscendo il | |
| | requisito di servizio "minimo", e quindi l'ammissibilità alla | |
| | contribuzione regionale, al solo servizio di trasporto | |
| | stagionale con le nuove modalità proposte dall'AMAT; | |
| | 7. in data 08.05.07 l'AMAT ha riproposto istanza alla Giunta | |
| | regionale, corredata da un nuovo piano economico, per il | |

riconoscimento contributivo del collegamento marittimo della città con l'isola di S.Pietro da effettuare con le modalità assentite dalla medesima Giunta con la deliberazione n.1063/07;

8. con deliberazione n.800 del 21.05.07 il Commissario straordinario ha deliberato apposito atto di indirizzo per autorizzare l'AMAT ad effettuare il collegamento stagionale di che trattasi, subordinando la sottoscrizione del relativo contratto di servizio all'accoglimento dell'istanza AMAT datata 08.05.2007;

9. con deliberazione n. 618 del 22.05.07 la Giunta regionale, riconosciuta l'opportunità di attivare il solo servizio stagionale, accoglieva l'istanza dell'AMAT in data 08.05.07 ed accordava il contributo sulla base del nuovo piano economico elaborato dall'AMAT, commisurandolo a 36,54 €/km, fermo restando il corrispettivo di 22,27 €/km determinato per l'intero servizio;

10.

c

occorre pertanto, in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 422/97 nonché dalla L. R. 18/02 "*Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*", regolare i rapporti tra il Comune affidante e l'AMAT affidataria della rete di servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale con il presente contratto di servizio , redatto

secondo lo schema definito dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art.3 della citata legge regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18
(Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) e
successive modifiche e integrazioni, stipulano e convengono
quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente "Contratto di servizio", di seguito denominato per
brevità "Contratto".

Art. 2

(Oggetto del Contratto)

1. Il "Contratto" disciplina i rapporti tra il Comune affidante
e l'AMAT S.p.A. affidataria della rete dei servizi di
trasporto pubblico locale di competenza comunale, in
relazione all'esercizio da parte dell'AMAT del servizio di
trasporto pubblico locale con modalità marittima, nel
prosieguo denominato per brevità "servizio", con il
programma di esercizio indicato nell'allegato A), nel
rispetto degli standard qualitativi di cui al successivo art.8
e delle disposizioni della Marina Militare e delle altre
Autorità competenti;

2. E' attribuita all'AMAT la titolarità del corrispettivo definito al successivo art.4 e gli eventuali ulteriori importi attribuiti dalla Regione a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, ivi compresi quelli di cui all'articolo 30, comma 4, della L.R. n.18/02 "Testo Unico", i ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo articolo 14, oltre che i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo articolo 15.

Art. 3

(Durata del Contratto)

1. Il "Contratto" ha validità a decorrere dal 01/06/2007 fino al 31/12/2012, data di scadenza dell'affidamento da parte del Comune all'AMAT della rete dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale. L'effettuazione dei servizi di cui al presente "Contratto" da parte dell'AMAT avrà quindi inizio il giorno 01/06/2007.
2. Alla scadenza del "Contratto", l'AMAT è tenuta a garantire la prosecuzione dei servizi fino al subentro dell'eventuale nuovo soggetto aggiudicatario dei servizi a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali che il Comune andrà a realizzare. I servizi saranno esercitati alle medesime condizioni per i successivi n. 3 (tre) mesi, per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.

Art.4

(Obblighi del Comune affidante)

1. Il Comune affidante è tenuto a corrispondere all'AMAT, a compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi oggetto del presente contratto l'importo annuo di €. **191.054,14** (euro centonovantunomilacinquanta-quattro/48), oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di € 36,54 e della percorrenza annua dei servizi programmata in 5.229 km da effettuare nel periodo 1° giugno-15 settembre di ogni anno. L'importo complessivo annuo di € 191.054,14, oltre I.V.A. al 10%, è corrisposto in unica soluzione entro un mese decorrente dal corrispondente trasferimento dalla Regione al Comune, con accredito sulla Banca Monte dei Paschi di Siena - c/c n. 87/68 - CIN G ABI 01030 - CAB 15801 e con quietanza del _____, fatta salva diversa tempestiva comunicazione dell'AMAT.
2. Nel caso si verificano ritardi nella corresponsione degli importi di cui al punto 1 superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza di cui al punto 1, non imputabili a inadempienze dell'AMAT e imputabili al Comune affidante, il Comune è tenuto a corrispondere un importo integrativo, a titolo di indennizzo, non superiore agli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla medesima scadenza.

3. Il corrispettivo e gli importi a compensazione possono essere revisionati con cadenza annuale, ai sensi dell'art.19, comma 3, della L.R.n.18/02, in misura non superiore al tasso di inflazione.

4. Entro il limite delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, l'importo di cui al punto 1) può essere soggetto a revisione, a seguito di modifiche intensificative e/o riduttive dei programmi di esercizio, sulla base del corrispettivo chilometrico di cui al punto 1 e della variazione, in aumento o in diminuzione, della percorrenza annua per la parte eccedente il 3% (tre per cento).

5. Il Comune pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'allegato A) realizzando gli interventi di propria competenza.

6. Il Comune si impegna, con riferimento a quanto previsto negli strumenti di programmazione:

- a promuovere progetti di miglioramento delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle di supporto dell'intermodalità, nei modi e tempi definiti negli accordi di programma per gli investimenti a sottoscrivere.
- a promuovere l'integrazione modale e tariffaria;

- a vigilare per evitare situazioni di sovrapposizione delle diverse modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- a promuovere gli investimenti con le risorse vincolate di cui all'art.10 della L.R. n.18/02, con particolare riguardo alle motonavi, alle infrastrutture di approdo ed alle tecnologie di controllo.

Art. 5

(Obblighi dell'AMAT)

1. L'AMAT si obbliga a esercitare con mezzi in sua disponibilità i servizi di trasporto pubblico secondo il programma di esercizio di cui all'allegato A) del presente contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui all'art.8.
2. L'AMAT è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
In particolare:
 - a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

b) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle motonavi atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;

c) delle revisioni periodiche delle motonavi prescritte dalla vigente normativa;

d) dell'adozione, nell'espletamento dei servizi, dei procedimenti e delle misure necessarie per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento dei servizi;

e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico;

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, l'AMAT si obbliga a tenere una contabilità separata relativa ai servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.

4. L'AMAT si impegna a inviare annualmente al Comune l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi relativi al personale dipendente.

5. L'AMAT si impegna a fornire all'Osservatorio di cui all'art.25 della L.R- n.18/02 i dati richiesti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo.

6. Anche ai sensi delle disposizioni della L.R. n.18/02 l'AMAT si impegna a rispettare, nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al contratto nazionale di lavoro di categoria. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento e logotipo dell'AMAT.

7. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione dei servizi affidati, l'AMAT si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui alla L.R. n.18/02 gli eventuali beni funzionali ai servizi medesimi acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 10 della stessa legge, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dal Comune per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, l'AMAT riconoscerà al soggetto subentrante il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato.

8. L'AMAT si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dalla vigente normativa.

Art.6

(Obblighi dell'AMAT con riferimento ai mezzi di trasporto)

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi l'AMAT si impegna ad utilizzare mezzi di trasporto (motonavi) acquisite in disponibilità, come indicati nell'Allegato B), e a mantenerli in perfetto stato di efficienza.

Art.7

(Obblighi dell'AMAT alla scadenza del contratto)

1. L'Impresa presenterà al Comune, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto:

- a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio, da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
- b) l'elenco del personale dipendente dell'AMAT preposto ai servizi oggetto del presente contratto da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo;
- c) i dati relativi alle eventuali convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi in oggetto e ai contratti di

finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

2. Alla scadenza del contratto e in caso di subentro di nuovo aggiudicatario, il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste dalla L.R. n.18/02.

Art. 8

(Carta dei servizi e standard di qualità)

1. L'AMAT è tenuta ad adottare la carta di servizi del settore dei trasporti, nei termini prescritti dalla normativa vigente e secondo lo schema generale di riferimento di cui al DPCM 30.12.1998. La carta dei servizi definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.

2. L'AMAT è tenuta a garantire gli standard di qualità indicati nella propria Carta dei servizi, con espresso riferimento alla regolarità ed affidabilità dei servizi, puntualità delle singole corse, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente.

3. L'AMAT si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi, per la verifica dei livelli di qualità raggiunti e del rispetto degli standard qualitativi. Le risultanze del monitoraggio vengono annualmente

trasmesse al Comune secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

Art. 9

(Rendicontazioni)

1. L'AMAT deve presentare al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento dei servizi, su supporto informatico o anche in via telematica, un report sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati oggetto del presente contratto e redatto secondo quanto previsto dalla DGR. n. 288 del 19 marzo 2002 della Regione Puglia e successive modificazioni.

Art. 10

(Garanzie)

1. L'impresa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuta a costituire al momento della stipula del presente contratto, in una delle forme previste dall'art.75 del D.lgs. n.163/06, una garanzia definitiva pari all'1,5% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente art.4.
2. La garanzia verrà svincolata dal Comune con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto e il regolare adempimento da

parte dell'AMAT delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

3. L'Impresa è obbligata, prima dell'inizio dei servizi, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire al Comune di verificare le coperture assicurative dei servizi.

Art. 11

(Flessibilità del programma di esercizio)

1. L'AMAT, anche su richiesta del Comune e comunque previa comunicazione al medesimo, può apportare, senza necessità di varianti contrattuali e senza oneri aggiuntivi per il Comune, modifiche al programma di esercizio entro il limite del 3% annuo in aumento o in diminuzione delle corse e relative percorrenze chilometriche. L'AMAT può inoltre modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee rispettandone comunque l'impostazione di base e previa comunicazione al Comune, con variazione dei Km. complessivi dei servizi inferiore al 3%, in aumento o in diminuzione e senza oneri aggiuntivi per il Comune. Di tali variazioni apportate al programma di esercizio deve essere tempestivamente informata in modo appropriato anche l'utenza.

2. Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, l'AMAT può, previo assenso del

Comune, temporaneamente interrompere o ridurre i servizi. Le riduzioni temporanee del servizio, non comportano revisione del corrispettivo. L'AMAT è tenuta altresì a comunicare al Comune , al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente e in modo appropriato.

3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee dei servizi non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che l'AMAT assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino dei servizi e informi tempestivamente e in modo appropriato il Comune e l'utenza.

4. Qualora la regolare erogazione dei servizi venga limitata da lavori e attività poste in essere dal Comune , nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dello stesso, il Comune si impegna ad informare l'AMAT entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

5. L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta o sospesa salvo cause ed eventi di cui ai commi 2 e 3.

6. In caso di sciopero l'AMAT garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra AMAT e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Impresa garantisce, altresì, la relativa comunicazione al Comune e all'utenza.

7. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'AMAT per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, il Comune, fermo restando la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo articolo 19, attua le procedure necessarie per garantire l'effettuazione dei servizi, con rivalsa sull'AMAT per le spese sostenute.

8. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, causato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, indeterminabili al momento della definizione del programma d'esercizio e che determinino sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l'AMAT è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone comunicazione al Comune. Il Comune, a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, può erogare il

corrispettivo corrispondente alle maggiori percorrenze effettivamente effettuate.

Art. 12

(Revisione del contratto)

1. Si fa luogo alla revisione del presente contratto e alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo e delle compensazioni di cui all'articolo 4 nei casi in cui, data l'insorgenza, di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare variazioni al programma di esercizio in misura superiore al 3% della percorrenza chilometrica annua.

Art. 13

(Subaffidamento)

1. L'AMAT può sub-affidare quote di servizi complessivamente non superiori al 20% nel pieno rispetto di quanto previsto all'art.17 del "Testo Unico", ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa.

Art. 14

(Aspetti tariffari)

1. L'AMAT adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe di cui all'allegato C) nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.18/02.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso competono all'AMAT.

3. Le Parti procederanno all'adeguamento delle tariffe e adatteranno il sistema tariffario nel suo complesso, in coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, anche allo scopo di raggiungere l'obiettivo indicato all'art.19, comma 2 della L.R. n.18/02.

4. L'AMAT, tramite propri preposti, a effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione e il funzionamento del sistema tariffario.

Art. 15

(Valorizzazione commerciale)

1. L'AMAT opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale delle infrastrutture, degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.

2. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità delle infrastrutture ed impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'AMAT, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.

3. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita all'AMAT.

Art. 16

(Rapporti con l'utenza)

1. L'AMAT procederà a fornire capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.
2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi l'AMAT garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
3. L'AMAT avrà cura di migliorare la comunicazione e i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 17

(Vigilanza)

1. Secondo quanto previsto dall'art.23 della L.R. n.18/02, il Comune provvede ad effettuare i controlli sui servizi oggetto del presente contratto, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.
2. L'AMAT è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza del Comune, fornendo la necessaria collaborazione.

Art. 18

(Penali)

1. Nei casi di inadempienze da parte dell'AMAT agli obblighi rivenienti dal presente contratto, dalla carta dei servizi e dalle vigenti disposizioni legislative, il Comune può comminare, ai sensi dell'art.31 della L.R. n.18/02 una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 per ogni singola inadempienza e a seconda della gravità della stessa, introitabile anche direttamente mediante decurtazione dei corrispettivi spettanti.

Art. 19

(Clausola Risolutiva)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e con le modalità di cui agli artt.1456 e seguenti c.c. nei seguenti casi:
- a) mancato inizio dei servizi nel termine stabilito dal contratto;
 - b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Impresa;
 - c) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;

- d) mancata ottemperanza da parte dell'AMAT di norme imperative di legge o regolamentari;
- e) qualora l'AMAT sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- f) qualora l'AMAT perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- g) mancata ottemperanza di quanto previsto all'art.13 del presente contratto.

2. L'AMAT è comunque tenuta al proseguimento dei servizi sino al subentro di altro soggetto nella gestione dei servizi.

Art. 20

(Clausola compromissoria)

1. In caso di dissenso in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti sono tenute a esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli articoli 810 e ss. c.p.c., a un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro; il terzo arbitro, che agirà con funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su

richiesta di una o di entrambe le parti dal Presidente del
Tribunale di Taranto

3. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente e secondo diritto
entro il termine di 90 giorni dalla data della sua
costituzione.

4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di
esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al
rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza
sospendere o ritardare in alcun modo la regolare
esecuzione dello stesso.

Art. 21

(Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese
contrattuali, imposta di bollo e di registrazione dovuta a
tassa fissa sono a carico dell'AMAT.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente
contratto, si rinvia alla normativa vigente e in particolare
alle norme del codice civile e alla legislazione in materia di
trasporti.

Per il Comune di Taranto

Per l'Impresa

Allegati:

A. Programma di esercizio.

B. Mezzi di trasporto.

C. Tariffe.

d) mancata ottemperanza da parte dell'AMAT di norme

imperative di legge o regolamentari;

e) qualora l'AMAT sia sottoposta a fallimento, ovvero ad

altra procedura concorsuale di liquidazione;

f) qualora l'AMAT perda i requisiti di idoneità morale,

tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in

materia;

g) mancata ottemperanza di quanto previsto all'art.13 del

presente contratto.

2. L'AMAT è comunque tenuta al proseguimento dei servizi

sino al subentro di altro soggetto nella gestione dei servizi.

Art. 20

(Clausola compromissoria)

1. In caso di dissenso in merito alla interpretazione ed

esecuzione del presente contratto, le Parti sono tenute a

esperire preliminarmente un tentativo di composizione

amichevole del contrasto.

2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti,

non definite bonariamente ai sensi del comma 1,

saranno deferite, ai sensi degli articoli 810 e ss. c.p.c., a

un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna

delle Parti nominerà il proprio arbitro; il terzo arbitro, che

agirà con funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto dai

due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su

richiesta di una o di entrambe le parti dal Presidente del
Tribunale di Taranto

3. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente e secondo diritto
entro il termine di 90 giorni dalla data della sua
costituzione.

4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di
esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al
rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza
sospendere o ritardare in alcun modo la regolare
esecuzione dello stesso.

Art. 21

(Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese
contrattuali, imposta di bollo e di registrazione dovuta a
tassa fissa sono a carico dell'AMAT.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente
contratto, si rinvia alla normativa vigente e in particolare
alle norme del codice civile e alla legislazione in materia di
trasporti.

Per il Comune di Taranto

Per l'Impresa

Allegati:

A. Programma di esercizio.

B. Mezzi di trasporto.

C. Tariffe.

ALLEGATO "A"

"PROGRAMMA DI ESERCIZIO"

- A. *Linea*: Taranto – Isola di S. Pietro;
 B. *Lunghezza della linea*: 8,300 km;
 C. *Percorso*: Piazzale Democrate – Rampa L. Da Vinci – Isola di S. Pietro e viceversa;
 D. *Periodo di effettuazione*: 1.6.2007 – 15.9.2007, festivi compresi;
 E. *Giorni di effettuazione*: 105;
 F. *N. coppie di corse giornaliere*: 3;
 G. *Percorrenza totale nel periodo di effettuazione*:

LUNGHEZZA DELLA LINEA (Km)	N° COPPIE DI CORSE /GIORNO	N° CORSE	PERCORRENZA CHILOMETRICA COMPLESSIVA
8,300	4	(3cc x 2) x 105 = 642	630 x 8,300 = 5.229 Km

- H. *Orario di effettuazione delle corse*:

	ANDATA				RITORNO			
P.LE DEMOCRATE	↓	9.00	12.00	14.30	↑	14.00	18.00	20.00
RAMPA LEONARDO DA VINCI		9.07	12.07	14.37		13.53	17.53	19.53
ISOLA DI S. PIETRO		9.37	12.37	15.07		13.23	17.23	19.23

Taranto, lì 15.5.2007

Il Direttore generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)



ALLEGATO B

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTONAVI

Motonave **CLODIA**:

nome e sigla:	CLODIA III – VE 8360
cantiere di costruzione:	DUO' PAPA ADRIA
anno di costruzione:	1988
Stazza lorda – stazza netta:	160 – 110
Portata passeggeri:	297
Lunghezza f.t.:	32 m
Larghezza:	6,50 m
Immersione	1,80 m
Motorizzazione:	n° 2 Diesel Aifo
Potenza motore:	400 hp
Velocità:	11,5 nodi

Motonave **ADRIA**:

nome e sigla:	ADRIA II – VE 8363
cantiere di costruzione:	DUO' PAPA ADRIA
anno di costruzione:	1988
Stazza lorda – stazza netta:	160 – 110
Portata passeggeri:	297
Lunghezza f.t.:	32 m
Larghezza:	6,50 m
Immersione	1,80 m
Motorizzazione:	n° 2 Diesel Aifo
Potenza motore:	400 hp
Velocità:	11,5 nodi



ALLEGATO C

TARIFFE 2007

TITOLO DI VIAGGIO	PERSONALE MILITARE UFFICIALI E SOTTUFFICIALI	PERSONALE MILITARE RUOLO TRUPPA
• Biglietto giornaliero valido per una corsa di andata ed una di ritorno	€ 2,50	€ 1,80
• Abbonamento mensile valido per trenta giorni consecutivi dalla data di rilascio, da diritto all'effettuazione di due corse giornaliere (a/r)	€ 25,00	€ 9,00
• Abbonamento stagionale valido dal primo giorno di avvio dei servizi fino all'ultimo (tre mesi circa), da diritto all'effettuazione di due corse giornaliere (a/r)	€ 45,00	€ 20,00
• Biglietto giornaliero per gli ospiti del personale militare, valido per una corsa di andata ed una di ritorno	€ 4,00	€ 4,00

TARIFFA ORDINARIA VIAGGIATORI OSPITI	
• Biglietto giornaliero valido per una corsa di andata ed una di ritorno (escluso il costo del biglietto di accesso alle spiagge)	€ 4,00

TARIFFA CORSE AGGIUNTIVE SERALI	
• Biglietto di corsa semplice	€ 6,00